

**Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali**

Decreto 22 aprile 2009

Inclusione delle sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2008/107/CE del 25 novembre 2008 della Commissione. (09A07206)

(G.U. Serie Generale, n. 145 del 25 giugno 2009)

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalita' attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende anche le sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim;

Considerato che gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformita' alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 per una serie di impieghi proposti dai notificanti ai rispettivi Stati membri relatori che a loro volta hanno trasmesso le relazioni di valutazione

all'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA);

Considerato che le suddette relazioni di valutazione delle sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim, esaminate dagli Stati membri relatori e dall'EFSA sono state successivamente presentate alla commissione e riesaminate nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali dove sono stati approvati sotto forma di rapporti di riesame;

Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame e' emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim, soddisfano, in linea di massima, le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione;

Considerato che per le sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim, e' necessario acquisire ulteriori informazioni su alcuni punti specifici, per avere una conferma della valutazione del rischio visto che l'iscrizione di una sostanza attiva puo' essere subordinata a determinate condizioni;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo agli Stati membri per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim, per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE ed in particolare dell'art. 13;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva

2008/107/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti tali sostanze attive, si deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini, ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera b);

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione delle sostanze attive

1. Le sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim, sono iscritte, fino al 30 aprile 2019, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con le definizioni chimiche ed alle condizioni riportate nell'allegato al

presente decreto.

Art. 2.

Adempimenti per gli adeguamenti di fase I

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali adotta, entro il 31 ottobre 2009, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim, verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;

b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim, posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim, presentano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 30 aprile 2009 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II

del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim, per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 30 aprile 2009, agli adempimenti di cui al comma 2, si intendono revocate automaticamente a decorrere dal 1° maggio 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

4. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui al comma 1, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° novembre 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà poi a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 3.

Adempimenti per gli adeguamenti di fase II

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente le sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim come unica sostanza attiva o associate ad altre sostanze

attive, iscritte entro il 30 aprile 2009 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto e tenendo conto delle limitazioni e delle condizioni riportate nella parte B dell'allegato al presente decreto.

2. I titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, ai fini del riesame presentano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 30 aprile 2011. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 aprile 2013 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 30 aprile 2009, saranno valutati secondo le modalita' indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 30 aprile 2011 si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° maggio 2011, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

provvedera' poi a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° maggio 2013 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvedera' poi a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 4.

Rapporto di riesame

1. Il rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

Smaltimento scorte

1. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto consentita fino al 30 aprile 2010.

2. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del

presente decreto consentita fino al 31 ottobre 2010.

3. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, consentita fino al 30 aprile 2012

4. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente decreto, consentita fino al 30 aprile 2014.

5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca o delle modifiche di etichettatura approvate in conformita' con le nuove condizioni d'impiego fissate per le sostanze attive sopra citate a seguito della loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 22 aprile 2009

p. Il Ministro

Il Sottosegretario di Stato

Martini

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 336

Allegato

---->Parte di provvedimento in formato grafico <----